



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3948/2008

Reg.Dec.

N. 11485 Reg.Ric.

ANNO 2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 11485/03, proposto da HU OUZHEN, rappresentato
e difeso dall'Avv. Vito Alessandro Pellegrino ed elettivamente domiciliato
presso l'Avv. Claudio Netti in Roma, viale Giulio Cesare, 71;

contro

il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e la
QUESTURA DI REGGIO EMILIA, in persona del Questore p.t.,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in
Roma via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia
Romagna, sede di Parma, n. 776 del 12.11.2002;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intime;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 29 aprile 2008, il Consigliere
Gabriella De Michele;

Udito l'avv. dello Stato Elefante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto di appello notificato il 13.11.2003 si impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Parma, n. 776 del 12.11.2002 (che non risulta notificata), con la quale veniva respinto il ricorso del sig. Hu Ouzhen avverso il diniego di rinnovo del proprio permesso di soggiorno, diniego emesso con decreto del Questore di Reggio Emilia in data 29.4.2002 e giustificato da “precedenti penali per lesioni volontarie, porto abusivo d'armi, ubriachezza, guida in stato di ebbrezza, sfruttamento dell'immigrazione clandestina”.

Nella citata sentenza, emessa in forma semplificata ex art. 26 della legge n. 1034/1971, nel testo introdotto dall'art. 9 della legge n. 205/2000, si rileva la sufficienza – ai fini del diniego di cui trattasi – dell'arresto per favoreggiamento all'ingresso illegale di clandestini nel territorio nazionale, trattandosi di reato “particolarmente indicativo della pericolosità sociale del ricorrente”.

Avverso detta sentenza, nonché avverso il contestato diniego, nell'atto di appello non vengono ribaditi motivi di gravame singolarmente formalizzati, ma si sottolinea l'assenza di precedenti penali a carico dell'appellante, sulla base di certificato del casellario giudiziale rilasciato il 31.5.2002 e, quindi, in data successiva alla presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno; la Questura di Reggio Emilia, in realtà, risulta avere prodotto copia di una nota della Casa Circondariale di Ancona, attestante l'avvenuta scarcerazione dell'attuale appellante dopo l'arresto del

medesimo “per favoreggiamento all’ingresso illegale di clandestini sul territorio nazionale”; provengono dalla stessa Questura, inoltre, notizie di ulteriori condanne, che sarebbero intervenute per svariati reati il 18.10.1999, il 3.7.2001 e il 18.10.2001, senza tuttavia che si abbiano al riguardo concreti riscontri e, anzi, con indizi negativi desumibili “dalle risultanze del certificato penale prodotto dal ricorrente”, di modo che “quand’anche effettive, le condanne elencate dalla Questura non avrebbero potuto che essere relative a pronunce non ancora passate in giudicato....e dunque non legittimamente tali da indurre a ritenere” il citato signor Hu “persona socialmente pericolosa”. Nel medesimo atto di appello si riconosce, in effetti, almeno una sentenza di condanna, ma intervenuta ex art. 444 c.p.p. e quindi non idonea – secondo l’appellante – a sorreggere il diniego di permesso di soggiorno, in quanto il cosiddetto patteggiamento non sarebbe equivalente a ad una vera e propria condanna e richiederebbe ulteriori valutazioni sulla pericolosità del soggetto interessato.

L’Amministrazione non si è costituita nella presente fase di giudizio.

DIRITTO

L’appello non appare meritevole di accoglimento, risultando condivisibili – sia pure sulla base di maggiori puntualizzazioni – le conclusioni raggiunte nella sentenza appellata, essendo il diniego di cui trattasi conforme al dettato dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione), in base al quale “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per

l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato...sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.

Tra le circostanze che precludono il rilascio del permesso di soggiorno (e quindi, in base alla norma sopra riportata, anche il rinnovo del medesimo) l'art. 4, comma 3 del medesimo D.Lgs. – nel testo introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 30.7.2002, n. 189 – pone infatti espressamente il caso in cui lo straniero “risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura civile, per reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dall'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”. Nel caso di specie, anche l'unica condanna ammessa dall'interessato risulta pertanto sufficiente a giustificare il diniego di cui trattasi, essendo il patteggiamento espressamente incluso tra i presupposti ostativi del soggiorno, nei termini sopra riportati, anche a prescindere dalla identificabilità di una sentenza emessa a seguito di patteggiamento, a norma dell'art. 444 cod.proc.pen., come sentenza di condanna; non può comunque non osservarsi, a quest'ultimo riguardo, come le oscillazioni giurisprudenziali in precedenza registrate sul punto riguardassero in prevalenza i giudizi disciplinari e siano state poi superate, a seguito della integrazione apportata all'art. 445 c.p.p. dagli articoli 1 e 2 della legge 27.3.2001, n. 97; anche in precedenza,

comunque, l'equiparazione del patteggiamento ad una pronuncia di condanna era sancita dal citato art. 445, comma 1, c.p.p. "salvo diverse disposizioni di legge" (cfr. in tal senso Cons. St., sez. IV, 9.5.2006, n. 2567 e 7.10.1998, n. 1298; Cass. Pen. SS.UU., 29.11.2005, n. 17781; Cass. Civ., sez. I, 10.3.1999, n. 2068; TAR Lazio, Roma, sez. I, 13.3.2002, n. 4202; TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, 26.1.2004, n. 21; TAR Toscana, 29.3.2004, n. 874; TAR Lombardia, Milano, 5.2.2004, n. 478; TAR Umbria, 21.5.1997, n. 219).

Nella situazione in esame pertanto – non essendovi altre argomentazioni difensive da valutare – l'appello non può che essere respinto; Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ne ritiene equa la compensazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, **RESPINGE** l'appello; **COMPENSA** le spese giudiziali.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Claudio Varrone	Presidente
Carmine Volpe	Consigliere
Domenico Cafini	Consigliere
Bruno Rosario Polito	Consigliere
Gabriella De Michele	Consigliere est.

Presidente

Claudio Varrone

Consigliere
Gabriella De Michele

Segretario
Stefania Martines

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il..19/08/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
per il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva
Glaucio Simonini

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria